



Decreto n° 024 / Pres.

Trieste, 8 marzo 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 27/2007, ARTICOLO 24, COMMA 2. DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI SPETTANTI PER LE REVISIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEGLI ENTI COOPERATIVI SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA REGIONE. BIENNIO 2022-2023

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 08/03/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 08/03/2022

GIANNI CORTIULA

in data 08/03/2022

Visto l'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

Visto l'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), che dispone in materia di attività di revisione e, in particolare:

- l'articolo 14 che dispone in materia di modalità e soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione;

- l'articolo 24, commi 1 e 2, nei quali, rispettivamente, si pone a carico dell'Amministrazione regionale la spesa per le revisioni ordinarie e straordinarie e si demanda al Presidente della Regione, con scadenza biennale, la determinazione degli importi spettanti per le stesse, tenuto conto dei parametri del valore della produzione, del capitale sociale e del numero dei soci del soggetto revisionato;

Considerato che l'attività di vigilanza cooperativa è tanto più complessa quanto maggiori sono le dimensioni dell'ente assoggettato a revisione;

Ritenuto necessario provvedere alla determinazione degli importi dovuti per il biennio 2022 - 2023 per le revisioni agli enti cooperativi;

Ritenuto, altresì, di confermare gli importi spettanti per le revisioni ordinarie agli enti cooperativi anche per il biennio revisionale 2022 - 2023, come da ultimo determinati con proprio decreto n. 013/Pres. del 28 gennaio 2020;

Ritenuto, infine, di confermare l'aumento del 20%, rispetto agli importi dovuti per le revisioni ordinarie agli enti cooperativi, per gli importi spettanti per le revisioni straordinarie agli enti medesimi, attesa la complessità dell'attività di vigilanza richiesta, così come previsto dal predetto decreto n. 013/Pres. del 28 gennaio 2020;

Visti gli articoli 14 e 15 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. L'importo spettante per le revisioni ordinarie ad enti cooperativi ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è determinato per il biennio 2022 - 2023 nella seguente misura:

FASCIA	NUMERO SOCI	CAPITALE SOCIALE VERSATO	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTO
A	non superiore a 1000	non superiore a Euro 1.000,00.-	non superiore a Euro 2.000.000,00.-	Euro 600,00.-
B	superiore a 1000	superiore a Euro 1.000,00.-	superiore a Euro 2.000.000,00.-	Euro 1.100,00.-

2. Nel caso in cui anche uno soltanto fra i parametri del valore della produzione, del capitale sociale versato e del numero dei soci risulti all'interno della fascia B, l'importo della revisione è determinato nella predetta fascia. I parametri relativi al numero dei soci ed al capitale sociale

versato devono intendersi riferiti a quelli effettivamente risultanti all'atto della revisione, mentre il valore della produzione deve intendersi riferito all'importo rilevato dall'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali.

3. Quando la revisione si conclude, per impedimenti ascrivibili all'ente revisionato, con la relazione di mancata revisione, e non risulta pertanto possibile una corretta rilevazione dei parametri predetti, l'importo determinato è di Euro 200,00.

4. Gli importi determinati ai sensi dei punti 1, 2 e 3 sono aumentati del 20 % (venti per cento) per le revisioni straordinarie ad enti cooperativi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27, in ragione della complessità dell'attività di vigilanza richiesta.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -